



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 22/2023

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 85, comma 1 dello Statuto della Regione Abruzzo che ai sensi del quale *"La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente"*;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 *"Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti"* ed in particolare:

- l'art. 19, comma 1, secondo cui: *"E' istituito, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"*;
- l'art. 20, ai sensi del quale *"Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'Elenco di cui all'art. 25. Il sorteggio è effettuato con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza"*;
- l'art. 25, che dispone:
 - al comma 1 *"Ai fini dell'articolo 20, e' istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo"*
 - al comma 2 *"Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonche' di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011"*.
 - al comma 2 bis *"L'elenco di cui al comma 1 e' aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale, sulla base delle domande pervenute in conformita' all'avviso pubblico che a tal fine e' reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale"*;
- l'art. 29, che dispone:
 - al comma 1 *"Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:*

- a. *i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
- b. *i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
- c. *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile”;*
- *al comma 2 “Sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale”;*
- *al comma 3 “Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione”;*
- *al comma 7 “.....il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, al competente Servizio del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, il soggetto inadempiente viene diffidato a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale si procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza”*

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali” ed in particolare l’art. 5 bis che prevede:

- *al comma 1 “Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”;*
- *comma 5 “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

VISTA la deliberazione n. 3 dell’8 febbraio 2012 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie “*Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011*”;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo, nominato dal Presidente del Consiglio con decreto n. 22/2018 giunge a scadenza il 1° giugno 2023 e che pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio per il prossimo quinquennio;

DATO ATTO che sul BURAT speciale n. 27 del 9 marzo 2023 è stato pubblicato l’Avviso per l’aggiornamento dell’Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo per l’anno 2023 approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 14 del 27 febbraio 2023; con determinazione dirigenziale APL/AIE 39 del 28 aprile 2023 è stato approvato l’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Abruzzo;

VISTO il “*Disciplinare recante le modalità per il sorteggio dei candidati tra gli iscritti nell’Elenco formato ai sensi dell’art. 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 ai fini della nomina a Revisori dei*

conti della Regione Abruzzo” approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 192 del 20/12/2019 e pubblicato sul BURAT ordinario n. 3 del 22/01/2020;

PRESO ATTO che in data 16 maggio 2023, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, ha provveduto con le modalità di cui al citato Disciplinare, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte dall’Elenco dei componenti alla nomina a Revisori dei conti della Regione dei tre membri da nominare in seno al Collegio;

VISTO il verbale relativo al risultato del sorteggio dal quale risultano estratti i nominativi dei dott.ri

- **Zeppa Grazia**
- **D’Amicodatri Valerio**
- **Verini Emanuele**

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 42, comma 4, dello Statuto regionale secondo cui: “*La Regione garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali*” è stata rispettata la quota di genere;

DATO ATTO che nella seduta della Conferenza dei Capigruppo del 23 maggio 2023 si è provveduto ad informare gli stessi dell’esito dell’estrazione e della consequenziale nomina dei dott. ri Zeppa Grazia, D’Amicodatri Valerio e Verini Emanuele tramite il presente decreto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali con note prot. 4488, 4489 e 4490 datate 17 maggio 2023, conservate agli atti, ha provveduto a comunicare rispettivamente alla dott.ssa Zeppa Grazia, al dott. D’Amicodatri Valerio e al dott. Verini Emanuele l’esito del procedimento di estrazione e a richiedere la disponibilità ad accettare l’incarico nonché e ad acquisire le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione e di incompatibilità a ricoprire l’incarico e l’elenco degli incarichi dagli stessi ricoperti;

DATO ATTO che:

- il dott. Verini Emanuele con nota prot. 4543 del 18 maggio 2023, la dott.ssa Zeppa Grazia, con nota prot. n. 4614 del 22 maggio 2023 e il dott. D’Amicodatri Valerio con nota prot 4692 del 22 maggio 2023 hanno provveduto a trasmettere la disponibilità ad accettare l’incarico ed hanno reso le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione e di incompatibilità e l’elenco degli incarichi dagli stessi ricoperti;

- dalle risultanze dell’istruttoria svolta, sulla base delle dichiarazioni presentate e di quelle acquisite d’ufficio, nell’ambito dell’attività di controllo risulta che la dott.ssa Zeppa Grazia, il dott. D’Amicodatri Valerio e il dott. Verini Emanuele sono in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali ed hanno conseguito annualmente i crediti formativi in materia di contabilità pubblica nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;

VISTI:

- l’art. 19, comma 2, della L.R. n. 68/2012 secondo cui: “*Il Collegio ha sede a L’Aquila presso il Consiglio regionale*”
- gli art. 21, 22 e 23 della L.R. n. 68/2012 relativi alle funzioni svolte dal Collegio dei Revisori della Regione Abruzzo;
- l’art. 26, comma 1 della L.R. n. 68/2012 secondo cui: “*Il collegio dura in carica per cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili*”;
- l’art. 28 della L.R. n. 68/2012 che dispone:
 - al comma 1 “*Ai componenti ed al Presidente del Collegio spetta una indennità annua nella misura pari rispettivamente al 25% ed al 30% dell’indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta.*”;
 - al comma 2 “*Ai fini dell’esercizio delle funzioni, ai componenti ed al Presidente del Collegio e’ corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni*”;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ricostituire per tempo il Collegio dei revisori in vista dell'imminente scadenza degli attuali componenti;
PRECISATO, pertanto, che i nuovi componenti del Collegio dei revisori dei conti assumeranno la carica e il pieno esercizio delle funzioni a partire dal 2 giugno 2023;
VISTO l'esito della procedura di estrazione a sorte e dei controlli effettuati dal competente Servizio;

D E C R E T A

per le motivazioni espone in narrativa :

- **di nominare** componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Regione i dott.ri:
 - **Zeppa Grazia**
 - **D'Amicodatri Valerio**
 - **Verini Emanuele**

- **di dare atto** che:
 - il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione, con sede presso il Consiglio regionale in L'Aquila, dura in carica 5 anni con decorrenza **2 giugno 2023**;
 - i componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R n. 68/2012;
 - ai componenti il Collegio dei revisori dei conti della Regione spetta l'indennità e il rimborso delle spese di viaggio nei termini previsti dall'art. 28, commi 1 e 2 della L.R. n. 68/2012;
 - i componenti sono tenuti a certificare con cadenza annuale la sussistenza e la non sussistenza delle cause ostative e di incompatibilità, entro il 30 marzo di ogni anno, al competente Servizio del Consiglio regionale, ai sensi dell'art 29 comma 7 della L.R. 68/2012;
 - in caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, il nominato inadempiente viene diffidato a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale si procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della L.R. n. 68/2012;

- **di trasmettere** il presente decreto:
 - ai nominati;
 - al Presidente della Giunta regionale;
 - al Dipartimento Risorse e organizzazione - Servizio Bilancio della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Attività Amministrativa Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale;
 - al Presidente della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;
 - al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella Sezione dedicata.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.

L'Aquila, li 25/05/2023

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri